Spedizione in abbonamento postale | Anno 101° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato 30 luglio 1960 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 giugno 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BOZZARINI Enzo di Raffaele da Roma, classe 1918, patriota. — Entusiasta patriota, collaborava validamente per la organizzazione delle cellule di resistenza sorte contro le forze di occupazione distinguendosi per attività, coraggio ed alto rendimento nel portare a termine, brillantemente, tutte le missioni operative affidategli. Durante nove mesi di lotta faceva rifulgere, in ogni circostanza, le sue elevate doti di amor di Patria, spirito combattivo e profondo attaccamento alla causa nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

CONTI Raffaella di Raffaele da Roma, classe 1920, patriota. — Patriota ardita e generosa, seguiva e prendeva parte attiva all'opera fraterna tutta intesa all'organizzazione e alla conduzione della lotta clandestina in Ciociaria. Nel servizio di informazione, nell'opera di collegamenti rischiosi, nel trasporto di armi e viveri la sua opera per nove mesi fu costantemente alacre e indefessa. Sincero amor di Patria, completa dedizione al raggiungimento di ogni nobile ideale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944

CUMINA Giuseppe di Adolfo da Taggia (Savona), classe 1921, sottotenente fanteria alpini complemento, 9° reggimento alpini, battaglione « Vicenza » — Comandante di plotone mitraglieri, visti gli altri plotoni della compagnia duramente impegnati da forze preponderanti, d'iniziativa si lanciava, con impeto e decisione, al contrassalto all'arma bianca, determinando in tal modo il favorevole esito dell'azione. — Iwanowka (Russia), 24-31 dicembre 1942.

DIONISIO Nino di Ettore da Troia (Foggia), classe 1921, sottotenente di fanteria carrista complemento, patriota combattente. — Appartenente ad una organizzazione armata operante nel Fronte della Resistenza, si prodigava instancabilmente per potenziare il reparto affidatogli e portava brillantemente a termine numerose missioni operative. Arrestato su delazione subiva con fierezza gli snervanti interrogatori ed i duri maltrattamenti inflittigli, senza nulla rivelare di ciò che era a sua conoscenza. Riacquistata la libertà all'arrivo delle truppe alleate, riprendeva immediatamente il suo posto di combattimento. Esempio di virtù militari, attaccamento alla causa nazionale e spirito di sacrificio. — Roma, ottobre 1943-giugno 1944.

FRANCESCONI Angelo di Onofrio da Terni, classe 1918, artigliere, 52° reggimento artiglieria « Torino », 1° gruppo, 1ª batteria. — Durante un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, si distingueva per coraggio, noncuranza del pericolo, tenacia ed ardire. Nella strenua lotta, veniva travolto e rimaneva disperso. — Posnjakow (Russia), dicembre 1942.

LEONARDI Alfio di Filippo da Paternò (Catania), classe 1916, caporal maggiore, 52° reggimento artiglieria « Torino », 1° gruppo, 3ª batteria. — Durante un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, si distingueva per coraggio, noncuranza del pericolo, tenacia ed ardire. Nella strenua lotta, veniva travolto e rimaneva disperso. — Posnjakow (Russia), dicembre 1942.

LA PORTA Euclide di Carlo da San Paolo di Civitate (Foggia), classe 1885, maggiore del genio di complemento, patriota. — Entusiasta patriota appartenente al Fronte della Resistenza, si prodigava senza sosta nell'accanita lotta contro il nemico, distinguendosi per attività, coraggio e sprezzo del pericolo nel portare a termine tutte le missioni operative affidategli. Arrestato dalla polizia nemica e sottoposto a snervanti interrogatori, riusciva a sviare le accuse addebitategli e, riacquistata la libertà, riprendeva la sua rischiosa attività animato, in ogni circostanza, da elevato amor di Patria ed attaccamento alla causa nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

Decreto presidenziale 22 giugno 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

LORENZINI Augusto fu Dante da Volterra (Pisa), classe 1916, tenente fanteria in s.p.e., 10° caposaldo del 32° settore G.A.F. — Comandante di un cannone da 47/32 montato su autocarro, inviato di rinforzo in un posto di sbarramento attaccato da preponderanti forze nemiche, cooperava fattivamente con il comandante del posto dando la caccia alle autoblinde nemiche ed accompagnando l'azione dei reparti destinati al contrattacco. Durante il combattimento, fatto segno ad intenso fuoco nemico, con coraggio e sangue freddo continuava a dare tutto il suo apporto di fuoco ai reparti impegnati nella lotta. Dava così un prezioso contributo al buon esito dell'azione. — Garet El Barud, 31 dicembre 1940

MAESTRONI Nicola fu Giuseppe da Sesta Godano (La Spezia), classe 1918, alpino, 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco », compagnia comando. — In un cruento scontro con forze nemiche superiori per numero e per mezzi, dava ripetute prove di audacia e di sangue freddo. Successivamente, nel corso di dieci giorni di ripiegamento, attraverso la steppa e in condizioni di clima eccezionalmente avverso, si distingueva fra i commilitoni per elevato spirito combattivo e per dedizione al dovere. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

MARONI Alfredo fu Attilio da Porto Civitanova (Macerata), classe 1915, tenente fanteria carrista s.p.e., 3° reggimento fanteria carrista, V battaglione carri L/3. — Durante l'assedio di Tobruk sosteneva numerosi scontri lungo la cintura fortificata della piazzaforte, distinguendosi per coraggio ed ardimento. Successivamente, nel corso dell'offensiva nemica, partecipava, al comando di una compagnia carri leggeri, a due importanti azioni contro forze preponderanti, dando prova di capacità e tenacia. — Tobruk (A. S.), agosto-novembre 1941.

MASSOBRIO Franco fu Eugenio da Genova-Pegli, classe 1921, tenente artiglieria complemento, 4° reggimento artiglieria, gruppo « Val Po » divisione Cuneense. — Comandante di sezione artiglieria controcarri facente parte della retroguardia di una colonna, interveniva con pronta e decisa azione contro preponderanti forze nemiche che, appoggiate da carri armati, avevano attaccato la retroguardia stessa, riuscendo ad arrestare il nemico che infine era costretto a ripiegare. In altra cruenta azione, avuti i pezzi distrutti, alla testa dei suoi artiglieri contrassaltava ripetutamente l'avversario infliggendogli perdite. — Fronte russo, dicembre 1942-gennaio 1943.

MORETTI Giorgio fu Lodovico da Castelguglielmo (Rovigo), classe 1917, sottotenente fanteria complemento, patriota combattente. — Appartenente ad un gruppo bande armate di patrioti durante la occupazione nemica si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento portando a termine brillantemente le missioni di guerra affidategli, incurante dei rischi cui si esponeva. Nei lunghi e duri mesi di lotta contro l'avversario, faceva rifulgere sempre le sue doti di attaccamento alla Patria, resistenza ai disagi e spirito combattivo. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

SACCO Francesco fu Domenico da Santa Croce di Magliano (Campobasso), classe 1877, generale di divisione nella riserva, patriota. — Durante l'occupazione nemica in Roma spinto da elevati sentimenti di assoluta dedizione alla Patria, malgrado le ricerche e le minacce della polizia nazi-fascista, incurante dei gravi rischi personali cui continuamente si esponeva, si prodigava instancabilmente ed audacemente per costituire cellule di resistenza. Nei duri mesi dell'oppressione faceva rifulgere le sue doti di organizzatore, intelligenza e valore portando a termine brillantemente tutte le missioni operative affidategli ed infondendo ai suoi compagni di lotta le sue elevate doti di attaccamento alla causa della libertà e spirito combattivo. Contribuiva, con la sua costante ed audace attività, alla liberazione del territorio nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

SPINA Salvatore di Isidoro da Riposto (Catania), classe 1908, capitano fanteria (b) complemento, patriota combattente. — Appartenente a banda armata operante nel Fronte della Resistenza, durante l'occupazione nemica, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento, nel portare a termine, brillantemente, tutte le missioni operative affidategli. Nei lunghi e duri mesi di lotta contro l'avversario incurante dei rischi cui si esponeva, faceva rifulgere le sue doti di attaccamento alla Patria ed alla causa nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

VIOLANTE Emanuele da Reggio Calabria, classe 1920, tenente fanteria parac. complemento, divisione « Folgore », base di El Dab'A. — Giovane ufficiale, già distintosi in precedenti fatti d'arme, in critica situazione, si offriva volontariamente per il comando della scorta di un'ultima autocolonna di rifornimenti verso i posti più avanzati della divisione « Folgore », in ripiegamento. Noncurante del pericolo, e superando lungo tutto il tragitto gli incessanti martellamenti del fuoco avversario, riusciva a portare a termine la missione. — Pista dell'acqua Derna - Tripoli (Munassib), 3 ottobre-10 novembre 1942.

VULLO Giuseppe di Giuseppe da Favara (Agrigento), classe 1920, guardia p. s. Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nucleo di Catanzaro. — Di pattuglia in un centro urbano, in ore notturne, unitamente ad un pari grado interveniva decisamente per sedare una rissa fra alcuni pregiudicati. Per nulla intimorito dalle minacce a mano armata rivolte dai rissanti, affrontava con coraggio e sprezzo del pericolo, insieme al collega, tre dei più pericolosi per arrestarli. Mentre due di essi si davano alla fuga, il terzo apriva d'improvviso il fuoco che colpiva gravemente il collega. Reagiva con prontezza con la propria arma, mettendo in fuga altri pregiudicati che nel frattempo erano ritornati sul posto per dare man forte ai compagni. Successivamente collaborava arditamente alla cattura di tutti i rissanti. — Nicastro (Catanzaro), 5 febbraio 1958.

(4667)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 745.

Mutamento della denominazione della frazione « Piano di Ameglia » del comune di Ameglia (La Spezia) in quella di « Fiumaretta di Ameglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ameglia (La Spezia) in data 30 maggio 1959, n. 12, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Piano di Ameglia » del Comune stesso sia mutata in quella di « Fiumaretta di Ameglia »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale de La Spezia in data 19 settembre 1959, n. 101, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Piano di Ameglia » del comune di Ameglia, in provincia de La Spezia, è mutata in quella di « Fiumaretta di Ameglia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 746.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 747.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma, via Marcella, 2, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 748.

Autorizzazione all'Associazione italiana protezione infanzia ad accettare una donazione.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione italiana protezione infanzia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a proprio favore dal comune di Bianco (Reggio Calabria), con atto 29 marzo 1960, di un suolo edificatorio — della superficie di 3000 mq., sito in detto Comune, contrada Pazzo — da destinare alla costruzione di un « Giardino d'infanzia per i bambini bisognosi » del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 749.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Grotta, in Praia a Mare (Cosenza).

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Grotta, in Praia a Mare (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per l'Amministrazione periferica (capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1959, n. 2091, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 304, con il quale il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione periferica (capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile, è stato fissato, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, in cinquantanove unità ed è stata pure determinata nella misura del venticinque per cento, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, per effetto del trasferimento alle dipendenze del Ministero della marina mercantile di dieci unità (di cui sei di 1ª categoria), di personale salariato non di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Marina, il suddetto contingente, per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, dovrà essere rideterminato da cinquantanove a sessantanove unità, mentre dovrà elevarsi dal ventuno al ventisette per cento, la relativa percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (da dodici a diciotto operai specializzati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione periferica (capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, in sessantanove unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissata nella misura del ventisette per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 395. — MASSIMO

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1960.

Autorizzazione alla Società per azioni « Società fiduciaria e di revisione - FIDREV », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società fiduciaria e di revisione - FIDREV - S.p.A. », con sede in Roma, piazza Navona n. 49, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La « Società fiduciaria e di revisione - FIDREV - S.p.A. », con sede in Roma, piazza Navona, 49, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(4725)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari e periodi medi di occupazione mensile per alcune carovane di facchini della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico concernente gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane di facchini della provincia di Teramo, sono determinati come segue:

Carovana facchini di Alba Adriatica (già Tortoreto), 22 giornate;
Carovana facchini di Bellante, 21 giornate;
Carovana facchini di Campli, 21 giornate;
Carovana facchini di Castellalto, 22 giornate;
Carovana facchini di Civitella del Tronto, 16 giornate;
Carovana facchini di Controguerra, 15 giornate;
Carovana facchini di Corropoli, 15 giornate;
Carovana facchini di Giulianova, 25 giornate;
Carovana facchini di Morrodoro, 18 giornate;
Carovana facchini di Mosciano Sant'Angelo, 20 giornate;
Carovana facchini di Notaresco, 25 giornate;
Carovana facchini di Pineto, 19 giornate;
Carovana facchini di Roseto degli Abruzzi, 21 giornate;
Carovana facchini di Silvi, 20 giornate;
Carovana facchini di Sant'Omero, 18 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi e salari e periodi di occupazione media in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Considerata l'opportunità di riferire ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile i contributi e gli assegni familiari per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori riuniti nei sottoindicati organismi cooperativi i salari e i periodi di occupazione media sono determinati come segue:

Gruppo autotrasportatori carni macellate, Firenze:
salario medio giornaliero: L. 800;
periodo medio di occupazione mensile: 20 giornate.

Cooperativa autotrasportatori fiorentina Firenze:
salario medio giornaliero: L. 1000;
periodo medio di occupazione mensile: 25 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4721)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 luglio 1960.
Proroga della gestione commissariale del comune di Cittanova.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1960, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Ignazio Lombardo.

Fin dall'insediamento il commissario ha affrontato l'esame delle numerose e complesse esigenze cittadine rimaste insolute per la lunga crisi che travagliò la disciolta Amministrazione comunale e la cui soluzione costituisce indispensabile premessa di riportare la civica Azienda alla normalità.

In tal senso, infatti, l'Amministrazione straordinaria sta approntando i provvedimenti necessari per la soluzione dei problemi di particolare importanza locale, specie nel campo della edilizia scolastica e popolare, il completamento della fognatura urbana e della rete viaria interna, la costruzione di un ospedale e di altre opere di pubblica assistenza, il perfezionamento di mutui sia a pareggio bilancio comunale, sia per la realizzazione di opere pubbliche e, pertanto, i risultati di tale azione sarebbero compromessi se, per lo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse cessare dalla attività intrapresa.

Al fine di dare la possibilità di attuare la impostazione del programma in corso, nonchè la completa normalizzazione delle funzioni della civica Azienda, si ravvisa necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma del dott. Ignazio Lombardo nei poteri conferitigli con il decreto presidenziale sopra citato.

A tale scopo è stato adottato il decreto di pari data, che si unisce alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 22 luglio 1960

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1960, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Ignazio Lombardo;

Considerata la necessità che la gestione commissariale sia prorogata ulteriormente oltre il termine previsto dal decreto presidenziale sopra indicato per dare al commissario straordinario la possibilità di definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'articolo 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cittanova, a termini di legge, è prorogata ulteriormente.

L'attuale commissario straordinario dott. Ignazio Lombardo è confermato nei poteri di cui al decreto presidenziale in data 26 aprile 1960.

Reggio Calabria, addì 22 luglio 1960

Il prefetto: TORRISI

(4896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

392° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 31 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 200, con il quale la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Laurenta », dei comuni di Ozzano, Casale e Pontestura, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla « Fratelli Bargero Fabbriche di Calce e Cementi » S.p.A., con sede in Casale Monferrato provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Donato Traficante fu Antonio sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Fontana Marsico », del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, accordata in perpetuo con decreto ministeriale 17 maggio 1933 al sig. Antonio Traficante fu Pasquale e con decreto ministeriale 15 ottobre 1951 intestata in comune ai signori Pasquale e Donato Traficante fu Antonio, rappresentati dal primo, è trasferita ed intestata al sig. Pasquale Traficante fu Antonio, domiciliato in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, che per effetto di tale cessione diviene l'unico titolare della concessione.

Decreto ministeriale 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte San Carlo », sita in località Valle del Fosso, in territorio del comune di Spinone dei Castelli, provincia di Bergamo, accordata con decreto ministeriale 18 luglio 1944 alle signorine Colombo Giuditta e Carla, è trasferita ed intestata alla Società « Fonti San Carlo - Spinone dei Castelli S.p.A. », con sede in Bergamo.

Decreto ministeriale 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 267, con il quale alla Società anonima « S.A.L.B.A.R. », con sede in Lecco, provincia di Como, è accordata, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Introbio », del comune di Introbio, provincia di Como.

Decreto ministeriale 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Acqua Panna », sita in territorio dei comuni di Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola, provincia di Firenze, di cui è titolare, in base al decreto ministeriale 11 ottobre 1939, la S.p.A. Sorgente Panna, con sede in Firenze, è ampliata, a decorrere dalla data del decreto stesso da Ha. 156,78,49, ad Ha. 327. L'area ampliata della concessione è denominata « Sorgente Panna ».

Decreto ministeriale 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale la concessione di coltivare la miniera di antimonio nella località « Macchia Casella » del comune di Manciano, provincia di Grosseto, è intestata, a decorrere dal 18 novembre 1959, alla S.p.A. A.M.M.I., con sede in Roma, ai sensi della legge 24 luglio 1959, n. 608.

Decreto ministeriale 24 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 198, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Lilliano Campalli » di cui è titolare la Società anonima Ligniti e Derivati in base al decreto ministeriale 27 dicembre 1954, è trasferita ed intestata alla Cooperativa operai minatori Lilliano Campalli, con sede in Castellina Scalo, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 24 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale ai signori Gino Caponecchia e Anto-

nio Tosti, rappresentati dal primo, residente in Roma, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Terme di Antrodoco », del comune di Antrodoco, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 219, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Mineraria di Piediluco, con sede in Terni, alla concessione della miniera di lignite denominata « Buonacquisto » in comune di Arrone, provincia di Terni.

Decreto ministeriale 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1960, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 221, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del sig Emilio Tarchi, residente in San Giovanni Valdarno, alla concessione della miniera di lignite denominata « Bossi », in comune di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 24 maggio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla S.p.A. Industrie Cementifere Emiliane, con sede legale in Piacenza, è accordata, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio, quale terre da sbianca (argille smettiche) nella località denominata « Casana » sita in territorio del comune di Salsomaggiore, provincia di Parma.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 25 giugno 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società Alluminio Veneto Anonima (S.A.V.A.), con sede in Trani, è accordato l'ampliamento della concessione per la coltivazione di bauxite denominata « Cavone » in territorio dei comuni di Spinazzola e Minervino Murge, provincia di Bari. L'area complessiva della concessione misura Ha. 1381.

(4878)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 151, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 10 gennaio 1958 dal primo archivista del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato Fenoglio Ferdinando avverso il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo per infermità contratta in servizio nel 1940, richiesto ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 (ora art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), salvo il nuovo provvedimento dell'Amministrazione previo accertamento e valutazione della situazione prospettata dall'interessato.

(4940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 29 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,59	—	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	637,87	636,50	636,50	636,375	635,90	—	636,25	636,50	638,50	636,75
Fr. Sv.	144 —	144,15	144,17	144,14	144,15	—	144,165	143,92	144 —	144,17
Kr. D.	90,09	90,10	90,10	90,095	90,10	—	90,09	90,15	90 —	90,10
Kr. N.	87,05	87 —	87,02	87,01	87,05	—	87,01	87,20	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,24	120,25	120,28	120,27	120,30	—	120,28	120,10	120,26	120,25
Fol.	164,55	164,55	164,56	164,58	164,55	—	164,58	164,40	164,55	164,55
Fr. B.	12,43	12,42	12,42125	12,4125	12,415	—	12,4125	12,10	12,43	12,425
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,67	126,655	126,64	—	126,66	126,35	126,66	126,66
Lst.	1742,52	1742,60	1742,75	1742,55	1742,25	—	1742,60	1743,10	1742,65	1742,60
Dm. occ.	148,82	148,83	148,835	148,8175	148,81	—	148,82	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,99	24 —	24 —	24 —	24 —	—	23,9975	23,95	23,99	23,995

Media dei titoli del 29 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	636,312
1 Franco svizzero	144,152
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	164,58
1 Franco belga	12,412
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	148,819
1 Scellino austriaco	23,999

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	2222	4.750 —	Marzotto *Maria Luisa* fu Norberto, moglie di Montagnani Luigi, dom. a Schio (Vicenza)	Marzotto *Luigia* fu Norberto, moglie di Montagnani Luigi, dom. a Schio (Vicenza)
Id.	87	7.750 —	Barbieri Rossana fu Oreste, minore sotto la patria potestà della madre *Tavano* Ines fu Andrea ved. Barbieri, dom. a Roma	Barbieri Rossana fu Oreste, minore sotto la patria potestà della madre *Tavano* o *Tavani* Ines fu Andrea ved. Barbieri, dom. a Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	238116	437,50	Ginocchio *Nevada Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Depaoli Maria di Lazzaro ved. Ginocchio, dom. a Comuneglia di Varese Ligure (Spezia)	Ginocchio *Maria Nevada* fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	238118	290,50	Ginocchio *Nevada Maria* e Mafalda Irene fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Depaoli Maria di Lazzaro vedova Ginocchio, dom. a Comuneglia di Varese Ligure (Spezia), con usufrutto vitalizio a Depaoli Maria di Lazzaro ved. di Ginocchio ecc.	Ginocchio *Maria Nevada* e Mafalda Irene fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	536179	472,50	Confalonieri *Ernesto* fu Giuseppe, dom. a Desio (Milano)	Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto* fu Giuseppe, dom. a Desio (Milano)
P. Ric. 3,50 %	17457	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17458	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17459	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17460	8.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17464	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17465	105 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17466	3.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	17468	4.340 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22294	3.815 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22295	1.050 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22296	2.275 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22297	2.975 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22298	1.365 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22299	2.765 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22300	2.870 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22301	2.485 —	Come sopra	Come sopra
Id.	23417	1.435 —	Come sopra	Come sopra
Id.	27709	5.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26044	7.000 —	Legramanti *Antonietta* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Ernesto*, dom. a Desio (Milano)	Legramanti *Antonia* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto*, dom. a Desio (Milano)
Id.	26045	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26046	3.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26047	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26048	10.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26049	7.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	26050	17.500 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 3,50 %	26.051	5.250 —	Legramanti *Antonietta* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Ernesto*, dom. a Desio (Milano)	Legramanti *Antonia* fu Emilio, moglie di Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto*, dom. a Desio (Milano)
Id.	26.052	5.250 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	204.946	3.115 —	Modica Salvatore fu *Salvatore*, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a Cohn Margherita fu Gerson ved Mirto, dom a Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo*, dom. a Palermo, ecc., come contro
Consol. 3,50 % (1906)	873.249	217 —	Modica Salvatore fu *Salvatore* dom a Palermo, con usufrutto a Cohn Margherita fu Gerson ved. di Mirto Gerolamo, dom. a Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo* dom. a Palermo, con usufrutto, come contro
Rendita 5 % (1935)	179.364	50 —	Corgna *Anna* fu Celestino ved Migliorini Vittorio, dom. a Moiano (Perugia), iscritta con dichiarazione che è vincolata alle condizioni di cui al testamento olografo in data 15 maggio 1935	Corgna *Amabile* fu Celestino ved. Migliorini Vittorio, dom. a Moiano (Perugia), ecc., come contro
Id	179.365	50 —	Corgna *Anna* fu Celestino ved. Migliorini Vittorio dom a Moiano (Perugia iscritta con dichiarazione che è vincolata alle condizioni di cui al testamento olografo in data 15 maggio 1935 ricevuto da Cesarini Italico ecc.	Corgna *Amabile* fu Celestino ved. Migliorini, ecc., come contro
Id.	179.366	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.367	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.368	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.370	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.371	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.372	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	178.373	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179.374	50 —	Come sopra	Come sopra
Consol. 3,50 % (1906)	834.762	420 —	*Berone* Andreina fu Lodovico e fu Rolando Laura, nubile, dom a Pont Canavese (Aosta)	*Berrone* Andreina fu Lodovico, *inabilitata, sotto la curatela di Rolando Margherita, dom. a Pont Canavese* (Torino)
Consol. 3,50 % (1902)	753	700 —	*Riedlinger* Camilla di Hermann, moglie di Raffetto Domenico di Luigi, vincolato per dote	*Riederlinger* Camilla di Hermann, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3.955	1.250 —	Meloncelli Italo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a *Pertegnazza* Giovanna fu Ernesto ved. di Martina Giuseppe, dom. a Genova	Meloncelli Italo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a *Pertignazza* Giovanna fu Ernesto ved. di Martina Giuseppe, dom. a Genova
Id.	3.981	500 —	Meloncelli Angela di Domenico, ecc., come sopra	Meloncelli Angela di Domenico, ecc., come sopra
B. T. N. 5 % (1963)	554	15.250 —	Giudice *Maria Grazia* fu Giuseppe, moglie di Costanza Vincenzo fu Francesco, dom. in Agrigento, vincolato per dote	Giudice *Grazia* fu Giuseppe, moglie di Costanza Vincenzo fu Francesco, dom. in Agrigento vincolato per dote
Id.	913	60.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	10.753	750 —	Sabatini *Esperia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Cicchetti Filomena di Domenico ved Sabatini, dom. in Roma	Sabatini *Olga Esperia* fu Antonio, minore, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	515.138	350 —	Ingemi *Elio* fu Giuseppe, dom. a Messina	Ingemi *Letterio Antonio* fu Giuseppe, dom. a Messina
Id.	515.139	350 —	Ingemi *Francesco Lorenzo* fu Giuseppe, dom. a Messina	Ingemi *Lorenzo Francesco* fu Giuseppe, dom. a Messina
Rendita 5 % (1935)	158.968	200 —	Ingemi *Francesco* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Vallone Maria, dom. a Messina	Ingemi *Lorenzo Francesco* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	48.696	585 —	Colombo *Beatrice* fu Giovanni, moglie di Pernigotti Domenico, dom. ad Alzate Brianza (Alessandria), vincolato per dote	Colombo *Bice* fu Giovanni, moglie di Pernigotti Domenico, dom. ad Alzate Brianza (Alessandria), vincolato per dote
Id.	102.429	6.500 —	Cosénza Maria di Eugenio moglie di Iannucci *Iurino* fu Giovanni, dom. a Napoli, vincolato per dote	Cosenza Maria di Eugenio moglie di Iannucci *Marino* fu Giovanni, dom. a Napoli, vincolato per dote
Id.	4.799	2.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	1.353	10.000 —	Ginella *Egisto* fu Filippo, dom. a Milano, ipotecato per cauzione quale agente di cambio	Ginella *Pietro Egisto* detto *Egisto* fu Filippo, dom a Milano, ipotecato per cauzione quale agente di cambio
B. T. N. 5 % (1959)	3.472	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7.443	3.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	197.696	2.500 —	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti *Florinda* fu Emanuele	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti *Camilla Florinda Savina Maria* fu Emanuele
B. T. N. 5 % (1959)	7.546	1.000 —	Mambilla Edoardo fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giobatta*, dom. in Genova	Mambilla Edoardo fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova
Id.	10.387	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7.547	1.500 —	Mambilla Germana, Edda, Edoardo, fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giobatta*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Porcile Anita ecc.	Mambilla Germana, Edda, Edoardo fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Porcile Anita fu *Giovanni Battista*, dom in Genova con usufrutto a favore di Porcile Anita, ecc.
Id.	10.172	1.500 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	246.625	4.200 —	Pezone *Raffaela* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Bencivenga *Maddalena* fu Raffaele, dom. in Parete (Caserta)	Pezone *Maria Raffaela* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Bencivenga *Maria Maddalena* fu Raffaele, dom. in Parete (Caserta)
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49	645	500 —	Cappelletti Edda fu Fiorino	Cappelletti Edda fu Fiorino, *minore sotto la patria potestà della madre Nicolai Giuseppa*
Id.	619	500 —	Cappelletti Marcella fu Fiorino	Cappelletti Marcella fu Fiorino, *minore sotto la patria potestà della madre Nicolai Giuseppa*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 22 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4163)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9625 in data 16 luglio 1960, l'avv. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

(4949)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Portomaggiore (Ferrara)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 170, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Portomaggiore (Ferrara).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, verrà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4873)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1960, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 9, 15, 17, 18, 21 e 25 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

(4872)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1960, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 220, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai dottori Imolesi Ezio e Venieri Leonida, appartenenti alla carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, avverso il decreto ministeriale 16 settembre 1957 per l'annullamento dello stesso limitatamente alla parte con cui è stata loro attribuita, agli effetti giuridici, l'anzianità dal 24 giugno 1953.

(4846)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castelruggero di Torre Orsaia (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1960, i poteri conferiti al dott. Antonio Musio, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castelruggero di Torre Orsaia (Salerno), sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 settembre 1960.

(4849)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Fusione della Banca mutua popolare di Matera, della Banca cooperativa popolare Ferrandinese, di Ferrandina (Matera) e della Banca popolare cooperativa di Montescaglioso (Matera) in un'unica azienda di credito, da denominarsi Banca popolare del Materano Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera, e sostituzione di quest'ultima azienda, con proprie dipendenze, nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre banche menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48, secondo comma e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 febbraio 1960;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 24 aprile, 27 marzo e 16 aprile 1960 dalle assemblee dei soci della Banca mutua popolare di Matera, della Banca cooperativa popolare Ferrandinese, di Ferrandina (Matera) e della Banca popolare cooperativa di Montescaglioso (Matera);

Dispone:

Nulla osta alla fusione delle tre banche sopra indicate in un'unica azienda di credito della medesima categoria, da denominarsi Banca popolare del Materano Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera.

Quest'ultima è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre banche menzionate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1960

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4879)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 22 ottobre 1959, n. 947;

Ritenuta la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella tabella organica dei salariati di ruolo;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile:

Qualifica di mestiere	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	Totale dei posti
Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* .	1			1
Padrone di motoscafi velocissimi	1	—	—	1
Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *B* e *C* . .	—	23	—	23
Meccanici	—	—	8	8
TOTALI . . .	2	23	8	33

Art. 2.

Ai concorsi possono partecipare ai sensi del combinato disposto dagli articoli 8 e 14 della citata legge n. 67 i salariati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile, questi ultimi, con una anzianità di servizio di almeno due anni e condizionatamente alla qualifica di ottimo o di distinto conseguita nell'ultimo anno di servizio, nonchè elementi estranei all'Amministrazione stessa.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo e non di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto buona condotta;

d) sia fisicamente idoneo a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dell'elettorato politico e coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, oppure, se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se e quali condanne penali abbiano riportato;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

12) il titolo professionale di cui sono in possesso, in relazione alla qualifica di mestiere alla quale concorrono, prescritto dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati devono altresì indicare la categoria e la qualifica di mestiere alle quali intendono concorrere.

Qualora al concorrente interessi partecipare al concorso per più qualifiche di mestiere o per posti di diverse categorie, dovrà presentare domande separate per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

I salariati non di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile che partecipano al concorso devono unire alla domanda suddetta il certificato di servizio attestante la qualifica riportata nell'ultimo anno in qualità di salariato non di ruolo presso l'Amministrazione della marina mercantile.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della marina mercantile, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 4 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito di ogni singola qualifica di mestiere e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie di categorie, esclusi i salariati di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile dovranno presentare o far pervenire al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale degli affari generali e del personale, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato sanitario deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art. 7 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della marina mercantile o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con decreti ministeriali.

Art. 10.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti ai posti di salariati dello Stato di 1ª, 2ª e 3ª categoria (operai permanenti specializzati, qualificati e comuni) sarà accertato:

a) per la qualifica di padrone di motoscafi velocissimi: in un esame teorico, che dimostri la conoscenza della lettura delle carte nautiche ed in una prova in mare entro e fuori del porto;

b) per la qualifica di autista: in un esame teorico che dimostri la conoscenza delle nuove norme del Codice della strada; la teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo ed in una prova pratica di guida;

c) per i meccanici: in un breve esame teorico che dimostri la conoscenza delle parti meccaniche degli autoveicoli in una prova d'arte ed in una breve prova pratica di guida.

Per ciascuna prova d'arte o esperimento pratico la Commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in trentesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria per ciascuna qualica e per ciascuna categoria.

Le prove pratiche suddette non si intederanno superate se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno ventiquattro trentesimi.

I due posti messi a concorso nella prima categoria possono essere assegnati per intero ad una sola delle due qualifiche salariali ivi previste, qualora uno dei due concorsi vada deserto e nessuno dei candidati ne superi le prove.

Art. 11.

Gli aspiranti al posto di padrone di motoscafi velocissimi dovranno essere in possesso almeno del titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico.

Gli aspiranti ai posti di autista e di meccanico dovranno essere in possesso della patente di guida per autoveicoli.

Art. 12.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, i giorni e le ore in cui si effettueranno le prove pratiche del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 13.

La nomina dei vincitori, nel numero dei posti messi a concorso, verrà disposta, in base alle vigenti disposizioni, fatte salve le riserve stabilite nelle norme riguardanti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie equiparate e, in loro mancanza, a favore degli ex combattenti.

Art. 14.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nelle rispettive categorie e qualifiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1960

Il Ministro: IERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1960
Registro n. 12 *Marina mercantile, foglio n.* 142. — DI STEFANO

(4800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ad un posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1305;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto ministeriale 19 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1957, registro n. 61, foglio n. 276, con il quale fu indetto un concorso per titoli al posto di ispettore centrale di prima classe per l'istruzione musicale;

Considerata la necessità di emanare un nuovo bando di concorso al posto di ispettore centrale di prima classe per l'istruzione musicale, essendo nel frattempo deceduto l'unico candidato al concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di ispettore centrale di prima classe per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione.

Esso è riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di musica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dagli aspiranti e redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. I, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) relazione illustrativa documentata dell'attività amministrativa e musicale svolta e della carriera percorsa dal candidato, in cinque esemplari firmati;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del Ministero, di data non anteriore a quella del presente decreto;

3) titoli di studio, scientifici, didattici ed artistici, lavori, pubblicazioni e ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

4) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti o dattiloscritti.

Alla domanda dovrà essere allegato, in cinque copie, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande o i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso altre amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di università, un funzionario di carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di divisione e un direttore di conservatorio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti, nonchè il minimo del punteggio costituente titolo per l'assunzione.

Art. 6.

Nella graduatoria di merito, da approvare con decreto ministeriale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere dichiarati vincitori o nominati in surroga del vincitore decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *giugno* 1960
Registro n. 38, *foglio n.* 374.

(4476)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 285), con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la lettera del Consiglio di Stato n. 424 del 31 maggio 1960, con cui viene designato il consigliere di Stato dott. Armando Pacifico come presidente della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Pacifico dott. Armando, consigliere di Stato.

Membri:

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Torino;

Cilli prof. Vittorio, ordinario di malattie infettive e polizia veterinaria dell'Università di Perugia;

Ademollo prof. Aldo, ispettore generale veterinario;

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario.

Il dott. Alfonso De Silva, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le lingue estere:

1) Ferri prof. Alfonso;
2) Iosia prof. Vincenzo;
3) Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1960

Il Ministro: Giardina

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1960
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 291. — Moffa

(4831)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, mese di luglio 1960, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo (registro n. 1 Sanità, foglio n. 376) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 2 maggio 1959.

(4902)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga dei termini per la partecipazione al concorso a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 14 giugno 1960, con il quale è stato bandito il concorso per esami a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 7 maggio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo sono prorogati sino al 15 agosto 1960.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1960

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1960
Registro n. 22 *Difesa-Marina, foglio n.* 296. — Manai

(4923)

Proroga dei termini per la partecipazione al concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 24 giugno 1960, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo medici;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 2 maggio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo medici, sono prorogati sino al 31 agosto 1960.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1960

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1960
Registro n. 23 *Difesa-Marina, foglio n.* 83. — Morici

(4924).

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101/MP del 30 marzo 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Viste le designazioni fatte dal Collegio provinciale delle ostetriche e dai Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:
Dessena dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Fadda dott. Michele, medico provinciale;
Tortora prof. Mario, direttore di clinica ostetrica ginecologica di Università;
Orrù prof. Michele, docente di ostetricia e ginecologia;
Deligios Angela, ostetrica condotta di Codrongianus.

Segretario:
Liperi dott. Corrado, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Sassari, addì 14 luglio 1960

Il Medico provinciale

(4814)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1958, approvato con decreto prefettizio n. 4139 del 10 luglio 1959;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1958:

1. Vezzosi Bruno . . . . punti 61,990
2. Luciani Ernesto . . . . » 60,210
3. Bordoni Riccardo . . . . . . » 60,200
4. Zanardi Giuseppe . . . . . . » 58,286
5. Papani Prospero . . . . . . » 57,940
6. Clementi Italo . . . . » 57,726
7. Fontanarosa Giuseppe . . . . . » 56,224
8. Venturi Valentino . . . . . . » 56,150
9. Falorni Antonio . . . . » 56,110
10. Barbera Pasquale . . . . . . » 56,030
11. Formiconi G. Carlo . . . . . . » 55,886
12. Ricci Laurindo . . . . » 55,800
13. Checchi Luigi . . . . » 55,550
14. D'Alessio Roberto . . . . . . » 55,520
15. Acanfora Domenico . . . . . . » 55,100
16. Bocciolini Roberto . . . . . . » 55,090
17. Nesti Pier Luigi . . . . . . » 54,950
18. Marchi Romeo . . . . » 54,691
19. Manfroni Umberto . . . . . . » 54,360
20. Billi Osvaldo . . . . » 54,300
21. Percario Ugo . . . . » 53,570
22. Staderini Antonio . . . . . . » 52,400
23. Dini Graziano . . . . » 51,400
24. Graziani Gualtiero . . . . . . » 50,995
25. Palma Antonio . . . . » 50,900
26. Gervaso Vincenzo . . . . » 50,870
27. Bartalesi Dino . . . . » 50,550
28. De Capo Massimo . . . . . . » 50,400
29. Boccadoro Sandro . . . . » 49,870
30. Mangani Pier Paolo . . » 49,370
31. Pesce Mario . . . . » 49,220
32. Di Vincenzo Mario . . . . . . » 49,120
33. Ferrantini Mauro . . . . » 49 —
34. Morelli Gian Franco » 48,500
35. Biadene Leandro . . . . . . » 48 —
36. Gori Mario . . » 47,250
37. Cinotti Gian Paolo . . » 47,070

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5526 del 6 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono stati dichiarati vincitori delle condotte vacanti al 30 novembre 1958, a fianco segnate:

1) Vezzosi Bruno: Galleno, Fucecchio;
2) Luciani Ernesto: Capraia e Limite, capoluogo;
3) Bordoni Riccardo: Carraia, Calenzano;
4) Zanardi Giuseppe: Montepiano, Vernio;
5) Papani Prospero: Firenzuola, capoluogo;
6) Clementi Italo: Piancaldoli, Firenzuola.

Firenze, addì 7 luglio 1960

Il medico provinciale: MARTORANA

(4807)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.